



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

La Corte, composta dai signori magistrati:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - dott. Alessandro Nunziata | Presidente |
| - dott. Glauco Zaccardi | Consigliere rel |
| - dott. Alessandra Lucarino | Consigliere |

all'udienza del 14/03/2023 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2620/2020 R.G. vertente

TRA

parte rappresentata e difesa dall'Avv. **MANTELLIO MARCO**
APPELLANTE

E

INPS parte rappresentata e difesa dall'Avv. **IANDOLO GUSTAVO**

APPELLATO

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 1290/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 6.2.2020

P.Q.M.

In riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto dell'appellante all'assegno sociale da aprile 2017 e condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante dei relativi ratei dall'1.4.2017, oltre agli interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo al 17 marzo 2017 al saldo.

Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro oltre Cpa e Iva per il secondo grado, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.

Roma, lì 14/03/2023

Il Presidente
Dr. *Alessandro Nunziata*



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con ricorso al Tribunale di Roma depositato il 12.2.2019, ha domandato accertarsi il suo diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 335/1995, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, presentata all'INPS il 17.3.2017; il tutto con interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo e condanna dell'Istituto al pagamento del dovuto.

Ha dedotto che l'odierno appellato aveva rigettato la sua istanza ritenendo insussistente il presupposto reddituale.

Costitutosi l'INPS, il quale ha domandato respingersi la domanda, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

In proposito il giudice di prime cure ha così argomentato: *“Orbene, nel caso in oggetto non sussistono i requisiti per la concessione dell'assegno sociale, come vorrebbe . Ed infatti nulla in proposito ha dimostrato parte ricorrente. Dall'archivio informatico dell'INPS, è infatti risultato che la stessa ha percepito negli anni 2016 e 2017 (ossia nell'anno precedente la presentazione della domanda in via amministrativa e nello stesso anno dell'istanza medesima) redditi in qualità di concessionaria di imprese e a titolo di locazione, (cfr. doc. 6), che certamente rilevano ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per la corresponsione dell'assegno sociale, come sopra evidenziato...”*. Ancora, secondo la sentenza gravata: *“la ricorrente non ha affatto dimostrato di versare in stato di bisogno che giustifichi la corresponsione dell'assegno sociale, anzi, lo stato di bisogno deve presumersi insussistente a seguito della percezione di redditi quale cessionaria di impresa e per locazione. In particolare, dai modelli IVA in atti, risulta che la ricorrente ha prodotto un volume di affari di euro 21.907,00 per l'anno 2017 e di euro 32.683,00 per l'anno 2016 (cfr. modelli IVA in atti). Tale ammissione fa presumere la sussistenza di un reddito o comunque la disponibilità di una somma atta a soddisfare le esigenze vitali*



della ricorrente, e in una simile situazione spetta a quest'ultima provare che il reddito relativo non supera i limiti richiesti dalla normativa di riferimento, nonché che il suo tenore di vita è tale da versare in stato di bisogno...”.

Ha proposto appello la _____, affidandosi alle seguenti censure:

- 1) **Errore di fatto per avere il primo giudice ritenuto insussistente il requisito reddituale, semplicemente perché la stessa appellante sarebbe stata titolare di redditi, sino al 2017, per concessioni e locazione. Erroneità per avere escluso l'esistenza di uno stato di bisogno.**
- 2) Errore di fatto nella lettura dei modelli Iva della medesima _____ posto che questi, a fronte del fatturato richiamato in sentenza, riportavano operazioni passive anche superiori, cosicché i modelli stessi, non solo non avrebbero potuto essere invocati al fine di affermare l'esistenza di redditi superiori alla soglia per la fruizione dell'assegno sociale, ma, al contrario, fornivano la prova proprio dell'assenza di redditi per gli anni 2016 e 2017.
- 3) Violazione dell'art. 2697 c.c. per l'errore di fatto, nel quale sarebbe incorso il primo giudice, nell'escludere l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'istante in materia di sussistenza del requisito reddituale.
- 4) Ulteriore errore circa il mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio gravante sull'INPS, il quale, a fronte della documentazione versata in atti dalla ricorrente attuale appellante, avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza dei presupposti reddituali e di stato di bisogno.
- 5) Violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per essere stata la ricorrente condannata al pagamento delle spese del primo grado, malgrado Ella avesse presentato dichiarazione circa la percezione di redditi tali da comportare l'irripetibilità delle spese in caso di soccombenza.



Costituitosi l'INPS, il quale ha domandato respingersi il gravame, insistendo nella sussistenza del presupposto reddituale e dello stato di bisogno, all'udienza odierna la causa è stata discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'appellante.

Al riguardo, i primi 4 motivi di gravame devono essere esaminati congiuntamente, risolvendosi tutti nella sostanziale unica censura, con la quale si lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale ritenendo non assolto l'onere, gravante sull'istante, di provare l'esistenza del requisito reddituale e dello stato di bisogno.

In proposito, ben conosce la Corte l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvergono motivi per discostarsi, secondo il quale (tra le altre, Cassazione, sentenza 23477 del 29.11.2010): *“In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato).*

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la documentazione prodotta in primo grado dalla Taragoni e integrata con la dichiarazione dei redditi 2020 per il 2019, che l'appellante non poteva produrre in primo grado perché formata successivamente al deposito del ricorso introduttivo (12.2.2019) dimostri ampiamente l'inesistenza di



redditi in capo all'appellante e al di lei coniuge tali da escludere, per gli anni 2016 e seguenti, il requisito reddituale di cui all'art. 3, comma 6, legge 335/1995.

In particolare, innanzitutto deve dirsi che, con riferimento alle attività che avrebbero generato redditi rilevanti nel 2017, per concessioni e locazioni, la partita Iva alla quale le stesse erano imputate è cessata in data 3.3.2017, ossia prima del deposito dell'istanza in via amministrativa (avanzata il 17.3.2017).

Ancora, come dimostrano i documenti 4, 5 e 6 del fascicolo di parte appellante, i redditi della medesima sono, raffrontati al limite reddituale di riferimento per l'assegno sociale

:

- Anno di imposta 2017: € 3.866,00 (Doc. 5) €
3.284,00 – totale € 7.150,00 (limite di reddito per l'anno 2017 € 11.649,82);
- Anno di imposta 2018: € 0, dichiarazione non presente (Doc. 5)
€ 3.302,00 – totale € 3.302,00 (limite di reddito per l'anno 2018 € 11.788,00);
- Anno di imposta 2019: € 0 (Doc. 5) annualità non
certificabile (limite di reddito per l'anno 2019 € 11.907,74).

Alla stregua dei redditi così documentati, appare evidente la sussistenza del requisito reddituale per la prestazione oggetto di giudizio.

In contrario non possono assumere alcun rilievo le dichiarazioni Iva, pure menzionate dal primo giudice, le quali danno sì conto di operazioni attive per € 21.997 nel 2018, (quadro VE 24 pari a VE22+VE23), ma tale ammontare è in gran parte compensato dalle operazioni passive per € 17.470 (Quadro RG22 del PF 2018 – Doc. 5) e con la partita negativa di € 571,00 (Quadro RG15 del PF 2018 – Doc. 5).

Ne consegue che, per l'anno 2017, di presentazione dell'istanza, la Sig.ra ha maturato un reddito complessivo pari ad € 3.866,00 (quadro RN - RN1) di molto inferiore alla soglia di legge (coerente con quello indicato nella dichiarazione ai fini IRPEF).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con riconoscimento della prestazione richiesta dall'1.4.2017, primo giorno del mese



successivo a quello di presentazione dell'istanza in via amministrativa (17.3.2017), con interessi legali ex art. 16, comma 6, legge 30.12.1991, n. 412, dal centoventunesimo giorno successivo al 17.3.2017, ex art. 7 legge 533/1973, vertendosi in materia di prestazione assistenziale.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto dell'appellante all'assegno sociale da aprile 2017 e condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante dei relativi ratei dall'1.4.2017, oltre agli interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo al 17 marzo 2017 al saldo.

Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro oltre Cpa e Iva per il secondo grado, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.

Roma, lì 14/03/2023

Il Consigliere estensore

Dr. Glauco Zaccardi

Il Presidente

Dr. Alessandro Nunziata

